GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 33

Adunanza 26 agosto 2003

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI VIU' - VARIANTE PARZIALE AL

P.R.G.C. - DELIBERAZIONE C.C. N. 17 DEL 04/07/2003 - OSSERVAZIO-

NI.

Protocollo: 1016 - 216205/2003

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, MARIA PIA BRUNATO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ELENA FERRO e con la partecipazione del Vicesegretario Generale Supplente GIOVANNI MONTEROSSO.

Sono assenti gli Assessori GIUSEPPINA DE SANTIS, VALTER GIULIANO e ALESSANDRA SPERANZA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Viù risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 43 34157 del 08/05/1984 e di Variante, approvata con deliberazione G.R. n. 150 23899 del 29/03/1993;
- · ha approvato, con deliberazioni del C.C. n. 44 del 07/09/2000 e n. 24 del 30/09/2002, due Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- · ha adottato, con deliberazione C.C. n. 17 del 04/07/2003, il progetto preliminare di una ulteriore Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del succitato settimo comma, che ha trasmesso alla Provincia, in data 17/07/2003 per il pronunciamento di compatibilità;

richiamati i dati socio-economici e territoriali del Comune di Viù:

- popolazione: 1.707 abitanti (al 1971); 1.423 ab. (al 1981); 1.273 ab (al 1991); 1.225 ab. (al 2001), dato che evidenzia una costante diminuzione;

- superficie territoriale di 8.438 ettari in territorio di montagna, dei quali 91 con pendenze inferiori ai 5°, 2.282 con pendenze tra 5° e 20°, i rimanenti con pendenze superiori ai 20°; è caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 4.286 ettari;
- sistema produttivo: non è parte di *Ambiti di valorizzazione produttiva* previsti dal P.T.C.;
- risulta compreso nel Circondario Provinciale di Lanzo-Ciriè, Sub-ambito "*Area Lanzo*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
- non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- infrastrutture per la mobilità:
 - · è attraversato dalle Strade Provinciali n. 32 e 197;
 - · è interessato dall'ipotesi di potenziamento, previsto dal P.T.C., della S.P. n. 32;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal Torrente Stura di Viù, dal Rio Rognoso, dal Rio Ricchiaglio i cui corsi sono compresi nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale;
 - · è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: Rio della Luvatera, Rio della Vouta, Rio della Viana;
 - · in base ai dati della Banca Dati Geologica della Regione Piemonte, circa 218 ettari del territorio sono interessati da areali di frane quiescenti, e da una frana non cartografabile;
 - · il "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18/2001 ed approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/01, evidenzia nel territorio comunale la presenza di areali di frane attive, di conoidi non protetti e valanghe a pericolosità molto elevata;
- tutela ambientale:
 - · circa 24 ettari del territorio sono assoggettati a vincolo ex lege 1497/39 (ora D. Lgs. n. 490/99);
 - · circa 149 ettari ricadono nella proposta di "Parco del Colle del Lys", promossa dalla Provincia; nelle more della formazione del suddetto Parco, si applicano i disposti dell'art. 14.2 delle Norme di Attuazione del P.T.C.;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate al P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 17/2003 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata, al fine di consentire la realizzazione di alcuni nuovi interventi residenziali e modificare un'area per servizi pubblici;

rilevato che il Comune di Viù, con la deliberazione testè citata propone, nello specifico:

- l'individuazione di due nuovi lotti di completamento residenziale *Cf1* e *Cf2*;
- l'ampliamento dell'area *Ce1* e la soppressione dell'area a P.E.C. *C9*;
- per effetto delle modifiche riportate ai punti precedenti, la superficie territoriale delle aree edificabili di tipo *C* aumenta dello 0,3% e la capacità insediativa residenziale aumenta di tre unità (da 685 a 688 abitanti);
- la rilocalizzazione di una porzione dell'area a servizi *S30*, senza variarne la consistenza;

evidenziato che con altro separato provvedimento la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291-26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7

della L.R. n. 56/77, pubblicato sul B.U.R. in data 21/08/2003, ed ai progetti sovracomunali approvati;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 21/08/2003, nel quale si prospetta l'opportunità di presentare osservazioni, delle quali si ritiene di condividere il contenuto;

visti:

- il 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali e loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale D E L I B E R A

- **1. di formulare**, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, le seguenti osservazioni al Progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Viù, adottato con deliberazione C.C. n. 17 del 04/07/2003:
 - a) in linea generale si riscontra che la Variante in esame è stata redatta senza tenere conto delle previsioni sovraordinate del Piano Territoriale di Coordinamento; dall'esame degli atti tecnici si riscontra che la localizzazione delle nuove aree di completamento residenziale *Cf1* e *Cf2* interferisce, in parte, con una viabilità in progetto, con tracciato da definire, proposta dal P.T.C. Inoltre la *Relazione Illustrativa* richiama, genericamente, la conformità della nuove aree interessate dall'edificazione, *poiché riguardano terreni già contigui ad aree edificate valutati come edificabili sotto il profilo idrogeologico ed esenti da vincoli derivanti da leggi nazionali o regionali a tutela di emergenze storiche, artistiche ambientali o idrogeologiche*. Si ritiene pertanto necessario richiedere al Comune di provvedere ad effettuare più approfondite e puntuali valutazioni in merito rispetto ad entrambe le questioni sopraindicate;
 - b) si invita il Comune a verificare attentamente i requisiti di applicabilità delle procedure del comma 7 art. 17, L.R. n. 56/77, in quanto l'incremento di capacità insediativa proposto è ammissibile unicamente in caso di avvenuto esaurimento della capacità insediativa del Piano Regolatore vigente. In caso contrario occorre

- applicare le procedure previste per le <u>Varianti strutturali</u>, definite al comma 4 del sopra richiamato art. 17;
- c) si rileva che la Variante, che propone nuove aree edificabili, non è conforme ai disposti della L.R. n. 52/2000 ad oggetto Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico (in applicazione della Legge 447/1995) e della successiva deliberazione G.R. 6 agosto 2001, n. 85-3802 ad oggetto L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera a). Linee guida per la classificazione acustica del territorio. Si ricorda che ogni Variante al Piano regolatore deve essere formata tenendo conto della classificazione acustica del territorio e contenere indicazioni in merito all'interno della Relazione Illustrativa;
- d) la Variante in esame è corredata da un estratto, non sottoscritto da professionista abilitato, della Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica. Rilevato, in primis, che la documentazione suddetta non risponde ai requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici (come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 ad oggetto L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni. Le procedure, gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici richiesti per l'approvazione degli strumenti urbanistici e n. 12/PET del 05/08/1998 ad oggetto Legge regionale 29 luglio 1997, n. 41), si richiamano, in proposito, i disposti di cui all'art. 14, primo comma, punto 2, lettera b) della L.R. n. 56/77, la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 1996, n. 7/LAP e la Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare stessa, datata dicembre 1999, la quale precisa che "... si ritiene necessario che le indagini di cui alla Circolare 7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/77.";
- e) si riscontra, infine, la carenza, nella deliberazione di adozione della Variante, della dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali espressamente richiesta dal citato settimo comma dell'art. 17, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;
- **2. di dare atto** che con separato provvedimento viene dichiarata la compatibilità (**condizionata**) della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;
- **3. di trasmettere** al Comune di Viù la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
- **4. di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmato.